

AGEVOLAZIONI

Il noleggio di beni utilizzati all'estero non preclude l'iper ammortamento

di Stefano Rossetti

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria **può fruire dell'iper ammortamento la società che concede in locazione dei beni destinati ad essere temporaneamente utilizzati nei cantieri esteri dei propri clienti.**

Questo, in sintesi, è il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la [**risposta all'istanza di interpello n. 14 del 24.01.2020**](#) ad un'istanza di interpello presentata da un contribuente.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che una siffatta fattispecie non contrasta il disposto dell'[**articolo 7, comma 1, D.L. 87/2018**](#) (c.d. Decreto dignità) secondo cui ***"L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale".***

Coerentemente con quanto sopra, secondo l'Amministrazione finanziaria non è applicabile nemmeno l'[**articolo 7, comma 2, D.L. 87/2018**](#) in base al quale l'agevolazione decade in caso di cessione a titolo oneroso ovvero di destinazione a strutture produttive situate all'estero (anche se appartenenti alla stessa impresa). Ciò in quanto **l'acquisto di beni agevolabili e successivo noleggio a clienti che utilizzano tali beni presso i propri cantieri esteri non rappresenta né una cessione a titolo oneroso né una delocalizzazione** e, di conseguenza, tale operazione rispetta il **vincolo di territorialità** previsto dall'[**articolo 7, comma 1, D.L. 87/2018**](#) che tende ad ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un'**agevolazione fiscale**, sotto forma di maggior ammortamento del bene, in assenza di contributo, da parte del bene stesso, al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ubicata in Italia ([**circolare 8/E/2019**](#) par. 2.3).

Per espresso richiamo normativo le disposizioni contenute nell'[**articolo 7, comma 1 e 2, D.L. 87/2018**](#) trovano applicazione esclusivamente per gli investimenti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità, ovvero **a decorrere dal 15 luglio 2018** (si rammenta che per l'esatta individuazione dell'esercizio di competenza di effettuazione dell'investimento occorre considerare i criteri fissati dall'[**articolo 109 Tuir**](#)).

Questo chiarimento può essere applicabile al **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali** introdotto dalla **Legge di bilancio 2020** (articolo 1, [**commi 184 – 197**](#), L. 160/2019) che ha tramutato l'iper ammortamento da una **variazione in diminuzione del**

reddito d'impresa in un credito d'imposta.

Analogamente a quanto visto per l'iper ammortamento, anche nella disciplina del nuovo credito d'imposta è previsto un **vincolo di territorialità**, in base al quale **gli investimenti sono agevolabili solo se destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato** (articolo 1, [comma 185](#), L. 160/2019). È quindi prevista la **revoca dell'agevolazione** se, entro il **31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono **ceduti a titolo oneroso** o sono **destinati a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto (articolo 1, [comma 193](#), L. 160/2019).

Il beneficio, in caso di violazione del requisito territoriale, può essere revocato totalmente o parzialmente (in ragione del fatto che il credito d'imposta revocato sia sorto in dipendenza di un solo investimento o di una molteplicità di investimenti) e l'eventuale credito già utilizzato in compensazione deve essere **riversato** senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Sulla base di quanto sopra, dunque, il recupero dell'agevolazione relativa ad un bene materiale *ex allegato A* della L. 232/2016 potrà essere solo parziale, in considerazione del fatto che il credito d'imposta è fruibile **a decorrere dall'anno successivo a quello di interconnessione in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali** (3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali *ex allegato B* L. 232/2016) mentre il vincolo territoriale deve essere rispettato fino al **31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di effettuazione dell'investimento.

In merito a quest'ultimo profilo si sottolinea che l'[articolo 1, comma 195](#), L. 160/2019 ha previsto che le imprese siano inoltre tenute a produrre una **perizia tecnica** semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che **i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B** annessi alla L. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale volto a dimostrare **l'agevolabilità** del bene e l'interconnessione può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ex D.P.R. 445/2000**.

Da ultimo, si fa presente che l'[articolo 1, comma 193](#), ultimo periodo, L. 160/2019 prevede l'applicazione, se compatibili, delle disposizioni contenute nell'[articolo 1, comma 35](#) e [36, L. 205/2017](#) in materia di **investimenti sostitutivi**. Tuttavia, **tal disposizione, per espressa previsione normativa, permette di conservare l'agevolazione solo in caso di cessione a titolo oneroso** e non in caso di perdita del requisito territoriale.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)